

CODICE PENALE

ARTT. 473, 474, 517 ter, 517 quater

c.p. art. 473.

Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali [c.c. 2569, 2575, 2584, 2592, 2594], ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000 [c.p. 29].

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale [c.p. 474-bis, 474-ter, 474-quater, 517] ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Articolo prima modificato dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689 e poi così sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 15, L. 23 luglio 2009, n. 99. Sulla protezione del diritto d'autore vedi la L. 22 aprile 1941, n. 633, il relativo regolamento di esecuzione approvato con il R.D. 18 maggio 1942, n. 1369; la L. 16 febbraio 1953, n. 247, di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna firmata il 9 settembre 1886; la L. 19 luglio 1956, n. 923, di ratifica ed esecuzione della Convenzione firmata a Ginevra il 6 settembre 1952. Sulla tutela di marchi di fabbrica vedi l'art. 1, R.D. 21 giugno 1942, n. 929 e il D.P.R. 8 maggio 1948, n. 795. In materia di brevetti per invenzioni industriali vedi il R.D.L. 24 febbraio 1939, n. 317; gli artt. 88 e 89, R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, il R.D. 5 febbraio 1940, n. 244; il R.D. 25 agosto 1940, n. 1411, e il R.D. 31 ottobre 1941, n. 1354. Vedi, anche, l'art. 16 della suddetta Legge n. 99/2009 e l'art. 25-bis, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, come modificato dalla lettera a) del comma 7 dell'art. 15, L. 23 luglio 2009, n. 99. Il testo del presente articolo, in vigore prima della sostituzione disposta dalla suddetta Legge n. 99/2009, era il seguente: «Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali. Chiunque contraffà o altera i marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 2.065. Alla stessa pena soggiace chi contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. Le disposizioni precedenti si applicano sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.».

c.p. art. 474.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473 [c.p. 4], chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000 [c.p.p. 31].

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale [c.p. 474-bis, 474-ter, 474-quater] ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Articolo prima modificato dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689 e poi così sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 15, L. 23 luglio 2009, n. 99. Sulla protezione del diritto d'autore vedi la L. 22 aprile 1941, n. 633 e il relativo regolamento di esecuzione approvato con il R.D. 18 maggio 1942, n. 1369. Sulla tutela di marchi di fabbrica vedi l'art. 1, R.D. 21 giugno 1942, n. 929 e il D.P.R. 8 maggio 1948, n. 795. Vedi, anche, l'art. 16 della suddetta Legge n. 99/2009 e l'art. 25-bis, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, come modificato dalla lettera a) del comma 7 dell'art. 15, L. 23 luglio 2009, n. 99.

Il testo del presente articolo, in vigore prima della sostituzione disposta dalla suddetta Legge n. 99/2009, era il seguente: «Chiunque, fuori dei casi di concorso nei delitti preveduti dall'articolo precedente, introduce nel territorio dello Stato per farne commercio, detiene per vendere, o pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 2.065. Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.».

c.p. art. 517-ter.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000 [c.p. 517-quinquies].

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Articolo aggiunto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 15, L. 23 luglio 2009, n. 99. Vedi, anche, l'art. 16 della stessa legge e l'art. 25-bis.1, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, aggiunto dalla lettera b) del comma 7 dell'art. 15 della medesima Legge n. 99/2009.

c.p. art. 517-quater.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000 [c.p. 517-quinquies].

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari [\(1\)](#).

[\(1\)](#) Articolo aggiunto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 15, L. 23 luglio 2009, n. 99. Vedi, anche, l'art. 16 della stessa legge e l'art. 25-bis.1, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, aggiunto dalla lettera b) del comma 7 dell'art. 15 della medesima Legge n. 99/2009